



**2021/0206(COD)**

21.4.2022

## **PARERE**

della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali e alla  
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che  
istituisce il Fondo sociale per il clima  
(COM(2021)0568 – C9-0324/2021 – 2021/0206(COD))

Relatrice per parere: Beata Szydło

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

Sulla base della strategia del Green Deal europeo e di una valutazione d'impatto, la comunicazione della Commissione dal titolo "Il piano per l'obiettivo climatico 2030" ha proposto di innalzare in modo responsabile il livello di ambizione dell'Unione e ha presentato un piano globale per portare l'obiettivo vincolante dell'Unione per il 2030 a una riduzione netta delle emissioni di almeno il 55 %. L'obiettivo rafforzato dell'Unione per il 2030 è in linea con l'obiettivo dell'accordo di Parigi firmato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di mantenere l'aumento della temperatura a livello mondiale ben al di sotto dei 2 °C e di proseguire gli sforzi per mantenerlo a 1,5 °C.

Nella riunione del dicembre 2020 il Consiglio europeo ha approvato il nuovo obiettivo vincolante dell'Unione per il 2030. Il 25 maggio 2021 il Consiglio europeo ha ribadito tali conclusioni e ha invitato la Commissione a presentare il suo pacchetto legislativo unitamente a un esame dell'impatto ambientale, economico e sociale a livello degli Stati membri. La neutralità climatica dell'Unione entro il 2050 e la riduzione intermedia netta delle emissioni di almeno il 55 % entro il 2030 sono entrambe sancite dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio ("la normativa europea sul clima").

Al fine di attuare la normativa europea sul clima e le conclusioni del Consiglio europeo, la Commissione ha riesaminato la legislazione vigente in materia di clima ed energia e propone il pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %" (Fit for 55).

Le maggiori ambizioni dell'UE in materia di clima richiedono maggiori contributi da parte di tutti i settori dell'economia. Questo cambiamento comporterà inevitabilmente aumenti dei prezzi che interesseranno le famiglie, gli utenti dei trasporti e le microimprese. Le famiglie, gli utenti dei trasporti e le microimprese vulnerabili saranno colpiti in modo particolare e sproporzionato con un impatto che probabilmente varierà da uno Stato membro all'altro in funzione del reddito medio e di altre circostanze nei singoli Stati membri. Il Fondo sociale per il clima è istituito per alleviare tale impatto mediante un sostegno temporaneo al reddito e misure e investimenti intesi a ridurre nel medio e lungo termine la dipendenza dai combustibili fossili attraverso una maggiore efficienza energetica dell'edilizia, la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento negli edifici, compresa l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili, e la concessione di un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni.

L'aumento dei prezzi dell'energia e le ripercussioni economiche e sociali della pandemia di COVID-19 evidenziano l'importanza della lotta contro la povertà energetica, una lotta in cui il Fondo sociale per il clima può svolgere un ruolo importante. Molti europei incontrano già difficoltà a causa dell'aumento delle bollette energetiche, che assorbono gran parte del reddito delle famiglie. Le elevate ambizioni climatiche pongono nuove sfide in questa lotta, sfide che varieranno notevolmente all'interno dell'UE per via dei diversi percorsi di partenza e delle diverse scelte politiche dei singoli Stati membri. Per la relatrice è importante che questi diversi punti di partenza e percorsi di trasformazione degli Stati membri siano presi in considerazione nel Fondo sociale per il clima.

La relatrice ritiene che una trasformazione climatica che tenga conto delle esigenze di tutti i cittadini debba essere equa e non debba contribuire al deterioramento delle condizioni economiche per le regioni o i gruppi sociali più vulnerabili. Inoltre, la trasformazione non può

essere realizzata con successo senza un adeguato sostegno sociale.

La relatrice si adopererà pertanto per trovare soluzioni che non vadano a scapito dei paesi e delle regioni più poveri e dei gruppi sociali più vulnerabili.

## EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali e la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento Considerando 8

##### *Testo della Commissione*

(8) Le modifiche hanno un impatto economico e sociale che varia secondo i diversi settori dell'economia, i cittadini e gli Stati membri. In particolare ***l'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dall'edilizia e dal trasporto su strada nell'ambito*** di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>31</sup> dovrebbe imprimere un ulteriore impulso economico a investire nella riduzione del consumo di combustibili fossili e quindi accelerare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. ***Combinata ad altre*** misure, ***l'inclusione*** dovrebbe ***ridurre i costi per l'edilizia e il trasporto su strada a medio e lungo termine*** e offrire nuove opportunità di creazione di posti di lavoro e di investimenti.

---

<sup>31</sup> Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

##### *Emendamento*

(8) Le modifiche hanno un impatto economico e sociale che varia secondo i diversi settori dell'economia, i cittadini e gli Stati membri. In particolare ***qualsiasi modifica dell'ambito*** di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>31</sup> dovrebbe imprimere un ulteriore impulso economico a investire nella riduzione del consumo di combustibili fossili e quindi accelerare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. ***Unitamente a misure dirette, ciò*** dovrebbe ***migliorare a medio e a lungo termine l'accesso all'edilizia sostenibile, efficiente e di qualità nonché alla mobilità a zero e a basse emissioni, contribuire all'eliminazione della povertà energetica e dei trasporti*** e offrire nuove opportunità di creazione di posti di lavoro e di investimenti ***di qualità***.

---

<sup>31</sup> Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 9

#### *Testo della Commissione*

(9) Per finanziare tali **investimenti** servono risorse. Inoltre, prima che gli investimenti siano posti in essere, è probabile che aumentino i costi rispettivamente del riscaldamento, del raffrescamento e della cottura degli alimenti nell'edilizia a carico delle famiglie, e del trasporto su strada a carico degli utenti dei trasporti, **in quanto i fornitori dei combustibili soggetti agli obblighi previsti dallo scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada ripercuoteranno i costi del carbonio sui consumatori.**

#### *Emendamento*

(9) Per finanziare investimenti **sufficienti, stabili ed equi** servono risorse. Inoltre, prima che gli investimenti siano posti in essere, è probabile che aumentino i costi rispettivamente del riscaldamento, del raffrescamento e della cottura degli alimenti nell'edilizia a carico delle famiglie, e del trasporto su strada **e dell'infrastruttura di ricarica** a carico degli utenti dei trasporti. **Un'indicizzazione annuale dovrebbe aumentare il volume del Fondo nel tempo in modo da garantire continui investimenti.**

## Emendamento 3

### Proposta di regolamento Considerando 10

#### *Testo della Commissione*

(10) L'aumento del prezzo dei combustibili fossili può colpire in modo sproporzionato le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti che spendono una parte consistente del loro reddito in energia e trasporti e che in alcune regioni non hanno accesso a soluzioni alternative di mobilità e trasporto a prezzi abbordabili e che potrebbero non avere la capacità finanziaria di investire nella riduzione del consumo di combustibili fossili.

#### *Emendamento*

(10) L'aumento del prezzo dei combustibili fossili può colpire in modo sproporzionato le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili, **le PMI vulnerabili** e gli utenti vulnerabili dei trasporti che spendono una parte consistente del loro reddito in energia e trasporti, **aggravando quindi le disuguaglianze**, e che in alcune regioni – **in particolare nelle zone rurali, periferiche e isolate, nelle regioni o nei territori meno sviluppati, in quelli che presentano gravi svantaggi e in quelli in declino demografico** – non hanno accesso a soluzioni alternative, **interconnesse ed efficienti** di mobilità e trasporto a prezzi abbordabili e che potrebbero non avere la capacità finanziaria di investire nella riduzione del consumo di combustibili

fossili.

#### Emendamento 4

##### Proposta di regolamento Considerando 11

###### *Testo della Commissione*

(11) Una parte dei proventi generati ***dall'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito*** di applicazione della direttiva 2003/87/CE dovrebbe quindi essere usata per far fronte all'impatto sociale derivante ***da tale inclusione***, ai fini di una transizione giusta e inclusiva che non lascia indietro nessuno.

###### *Emendamento*

(11) Una parte dei proventi generati ***attraverso le modifiche dell'ambito*** di applicazione della direttiva 2003/87/CE dovrebbe quindi essere usata per far fronte all'impatto sociale ***ed economico*** derivante ***dalla transizione dettata dalla politica per la neutralità climatica***, ai fini di una transizione giusta e inclusiva che non lascia indietro nessuno. ***Per garantire la massima efficacia, dovrebbe essere possibile combinare il Fondo con altre fonti di finanziamento dell'UE, segnatamente il dispositivo per la ripresa e la resilienza.***

#### Emendamento 5

##### Proposta di regolamento Considerando 12

###### *Testo della Commissione*

(12) Questo aspetto si fa viepiù pressante alla luce dei livelli attuali di povertà energetica. Per povertà energetica s'intende la situazione delle famiglie che non ***riescono ad accedere*** ai servizi energetici essenziali ***come il*** raffrescamento, ***quando le temperature aumentano, e il riscaldamento***. Nel 2018 circa 34 milioni di europei hanno dichiarato di non riuscire a riscaldarsi adeguatamente in casa e in un'indagine condotta nel 2019 a livello dell'UE<sup>32</sup> il 6,9 % della popolazione ha dichiarato di non potersi permettere di riscaldare sufficientemente la propria casa. Secondo

###### *Emendamento*

(12) Questo aspetto si fa viepiù pressante alla luce dei livelli attuali di povertà energetica. Per povertà energetica s'intende la situazione delle famiglie che non ***hanno accesso*** ai servizi energetici essenziali ***a sostegno di un tenore di vita dignitoso e della salute, compresa un'erogazione adeguata di calore, raffrescamento, illuminazione ed energia per alimentare gli apparecchi, nel rispettivo contesto nazionale, della politica sociale esistente e delle altre politiche pertinenti. Tale mancanza di accesso può essere dovuta a un insufficiente livello di reddito o a prezzi elevati dell'energia ed***

le stime dell'Osservatorio sulla povertà energetica, oltre 50 milioni di famiglie nell'Unione europea si trovano in condizioni di povertà energetica. La povertà energetica rappresenta pertanto una sfida grave per l'Unione. Le tariffe sociali o il sostegno diretto al reddito possono fornire un sollievo immediato alle famiglie in condizioni di povertà energetica, ma di fatto soltanto misure strutturali mirate, in particolare le ristrutturazioni energetiche, possono fornire soluzioni durature.

*essere eventualmente aggravata dalla presenza di un'abitazione inefficiente dal punto di vista energetico.* Nel 2018 circa 34 milioni di europei hanno dichiarato di non riuscire a riscaldarsi adeguatamente in casa e in un'indagine condotta nel 2019 a livello dell'UE<sup>32</sup> il 6,9 % della popolazione ha dichiarato di non potersi permettere di riscaldare sufficientemente la propria casa. Secondo le stime dell'Osservatorio sulla povertà energetica, oltre 50 milioni di famiglie nell'Unione europea si trovano in condizioni di povertà energetica. La povertà energetica rappresenta pertanto una sfida grave per l'Unione. Le tariffe sociali o il sostegno diretto al reddito possono fornire un sollievo immediato alle famiglie in condizioni di povertà energetica, ma di fatto soltanto misure strutturali mirate, in particolare le ristrutturazioni energetiche, *l'applicazione del principio "l'efficienza energetica al primo posto" e le misure di sensibilizzazione mirate alle famiglie* possono fornire soluzioni durature *e contrastare efficacemente la povertà energetica.*

---

<sup>32</sup> Dati del 2018. Eurostat, SILC [ilc\_md01]).

---

<sup>32</sup> Dati del 2018. Eurostat, SILC [ilc\_md01]).

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 13

#### *Testo della Commissione*

(13) È pertanto opportuno istituire un Fondo sociale per il clima ("il Fondo") che sostenga gli Stati membri nelle politiche intese a mitigare l'impatto sociale *dello scambio di quote di emissioni* nell'edilizia e nel trasporto su strada sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti. Si dovrebbe intervenire segnatamente mediante un sostegno temporaneo al

#### *Emendamento*

(13) È pertanto opportuno istituire un Fondo sociale per il clima ("il Fondo") che sostenga gli Stati membri nelle politiche intese a mitigare l'impatto sociale *della transizione verso la neutralità climatica, della fissazione del prezzo del carbonio e dell'aumento dei prezzi dell'energia* nell'edilizia e nel trasporto su strada sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili, *sulle PMI vulnerabili* e sugli

reddito e misure e investimenti volti a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili grazie alla maggiore efficienza energetica dell'edilizia, con la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, **compresa** l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili, e grazie a un migliore accesso delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni.

utenti vulnerabili dei trasporti. Si dovrebbe intervenire segnatamente mediante un sostegno temporaneo al reddito e misure e investimenti volti a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili grazie alla maggiore efficienza energetica dell'edilizia, con la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, **compresi** l'integrazione **e lo stoccaggio** dell'energia da fonti rinnovabili, e grazie a un migliore accesso delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili, **delle PMI vulnerabili** e degli utenti vulnerabili dei trasporti alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni.

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Considerando 14

#### *Testo della Commissione*

(14) A tal fine, ciascuno Stato membro dovrebbe presentare alla Commissione un piano sociale per il clima ("il piano"). I piani dovrebbero perseguire due obiettivi. In primo luogo dovrebbero fornire alle famiglie vulnerabili, alle microimprese e agli utenti vulnerabili dei trasporti le risorse necessarie per finanziare e realizzare investimenti nell'efficienza energetica, nella decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento, nei veicoli e nella mobilità a zero e a basse emissioni. In secondo luogo i piani dovrebbero attenuare l'impatto dell'aumento del costo dei combustibili fossili sui più vulnerabili, in modo da evitare la povertà energetica e la povertà dei trasporti nel periodo di transizione fino all'attuazione di tali investimenti. I piani dovrebbero contenere una componente di investimento che promuova la soluzione a lungo termine di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e potrebbero prevedere altre misure, tra cui un sostegno diretto temporaneo al reddito per attenuare gli

#### *Emendamento*

(14) A tal fine, ciascuno Stato membro dovrebbe presentare alla Commissione un piano sociale per il clima ("il piano"). I piani dovrebbero perseguire due obiettivi. In primo luogo dovrebbero fornire alle famiglie vulnerabili, alle microimprese **vulnerabili, alle PMI vulnerabili** e agli utenti vulnerabili dei trasporti le risorse necessarie per finanziare e realizzare investimenti nell'efficienza energetica, nella decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento, nei veicoli e nella mobilità a zero e a basse emissioni **e nell'infrastruttura di ricarica**. In secondo luogo i piani dovrebbero attenuare l'impatto dell'aumento del costo dei combustibili fossili sui più vulnerabili, in modo da evitare la povertà energetica e la povertà dei trasporti nel periodo di transizione fino all'attuazione di tali investimenti. I piani dovrebbero contenere una componente di investimento che promuova la soluzione a lungo termine di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e potrebbero prevedere altre misure,

effetti negativi sul reddito a breve termine.

tra cui un sostegno diretto temporaneo al reddito per attenuare gli effetti negativi sul reddito a breve termine.

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Considerando 15

#### *Testo della Commissione*

(15) Gli Stati membri, di concerto con le autorità regionali, sono nella posizione migliore per elaborare e attuare piani attagliati alla situazione locale, regionale e nazionale, ad esempio nelle rispettive politiche vigenti nei settori pertinenti e l'uso programmato di altri fondi UE pertinenti. In tal modo, l'ampia varietà delle situazioni, la conoscenza specifica delle amministrazioni locali e regionali, la ricerca e l'innovazione, le relazioni industriali e le strutture di dialogo sociale, nonché le tradizioni nazionali, possono essere meglio rispettate e contribuire all'efficacia e all'efficienza del sostegno globale ai soggetti vulnerabili.

#### *Emendamento*

(15) Gli Stati membri, di concerto con le autorità regionali **e locali e con le organizzazioni della società civile**, sono nella posizione migliore per elaborare e attuare piani attagliati alla situazione locale, regionale e nazionale, ad esempio nelle rispettive politiche vigenti nei settori pertinenti e l'uso programmato di altri fondi UE pertinenti. In tal modo, l'ampia varietà delle situazioni, la conoscenza specifica delle amministrazioni locali e regionali, la ricerca e l'innovazione, le relazioni industriali e le strutture di dialogo sociale, nonché le tradizioni nazionali, possono essere meglio rispettate e contribuire all'efficacia e all'efficienza del sostegno globale ai soggetti vulnerabili.

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 16

#### *Testo della Commissione*

(16) Far sì che le misure e gli investimenti siano destinati in particolare alle famiglie in condizioni di povertà energetica o di vulnerabilità, alle microimprese vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti è fondamentale per una transizione giusta verso la neutralità climatica. Le misure di sostegno alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero aiutare gli Stati membri a

#### *Emendamento*

(16) Far sì che le misure e gli investimenti siano destinati in particolare alle famiglie in condizioni di povertà energetica o di vulnerabilità, alle microimprese vulnerabili, **alle PMI vulnerabili** e agli utenti vulnerabili dei trasporti è fondamentale per una transizione giusta verso la neutralità climatica. Le misure di sostegno alla riduzione delle emissioni di gas a effetto

far fronte all'impatto sociale derivante **dallo scambio di quote di emissioni nei settori dell'edilizia e del trasporto su strada.**

serra dovrebbero aiutare gli Stati membri a far fronte all'impatto sociale derivante **dalla transizione verso la neutralità climatica.**

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento Considerando 17

#### *Testo della Commissione*

(17) In attesa dell'impatto dei suddetti investimenti sulla riduzione dei costi e delle emissioni, un sostegno diretto al reddito destinato specificamente ai più vulnerabili **contribuirebbe a rendere giusta la transizione.** Il sostegno dovrebbe essere inteso come misura temporanea che accompagna **la decarbonizzazione dei settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti.** Non sarebbe permanente in quanto non affronta le cause profonde della povertà energetica e della povertà dei trasporti. **Il sostegno dovrebbe riguardare unicamente l'impatto diretto dell'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, e non i costi di energia elettrica o di riscaldamento connessi all'inclusione della produzione di energia elettrica e termica nell'ambito di applicazione di detta direttiva.** L'ammissibilità del sostegno diretto al reddito dovrebbe essere limitata nel tempo.

#### *Emendamento*

(17) In attesa dell'impatto dei suddetti investimenti sulla riduzione dei costi e delle emissioni, un sostegno diretto al reddito destinato specificamente ai più vulnerabili **dovrebbe essere necessario nell'ambito di una transizione giusta.** Il sostegno dovrebbe essere inteso come misura temporanea che accompagna **gli investimenti a lungo termine nelle ristrutturazioni edilizie profonde e profonde per fasi, nonché nella mobilità sostenibile e a prezzi accessibili, che ricevono il sostegno del Fondo, quale parte di una strategia olistica e a lungo termine volta a contrastare efficacemente la povertà energetica e dei trasporti.** Non sarebbe permanente in quanto non affronta le cause profonde della povertà energetica e della povertà dei trasporti. L'ammissibilità del sostegno diretto al reddito dovrebbe essere limitata nel tempo.

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**(17 bis) Nell'ambito dei lavori di ristrutturazione si dovrebbe tenere conto della presenza di prodotti contenenti**

***amianto negli edifici, rimuovere tali prodotti ed evitare che gli edifici rilascino amianto nell'ambiente quando sono migliorati ai fini dell'efficienza energetica.***

## **Emendamento 12**

### **Proposta di regolamento Considerando 18**

#### *Testo della Commissione*

(18) In considerazione dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'accordo di Parigi e dell'impegno a favore degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, gli interventi previsti dal presente regolamento dovrebbero contribuire al conseguimento dell'obiettivo intermedio secondo cui il 30 % di tutte le spese nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dovrebbe essere destinato all'integrazione degli obiettivi in materia di clima e dovrebbe contribuire a destinare il 10 % della spesa annuale agli obiettivi in materia di biodiversità nel 2026 e nel 2027, tenendo conto delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e di biodiversità. A tal fine, per marcare le spese del Fondo si dovrebbe ricorrere alla metodologia riportata nell'allegato II del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>33</sup>. Il Fondo dovrebbe sostenere attività che rispettino pienamente le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e si conformino al principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>34</sup>. Solo quelle misure e investimenti dovrebbero rientrare nei piani. Le misure di sostegno diretto al reddito, nella misura in cui il loro impatto prevedibile sugli obiettivi ambientali è di solito trascurabile,

#### *Emendamento*

(18) In considerazione dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'accordo di Parigi e dell'impegno a favore degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, gli interventi previsti dal presente regolamento dovrebbero contribuire al conseguimento dell'obiettivo intermedio secondo cui il 30 % di tutte le spese nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dovrebbe essere destinato all'integrazione degli obiettivi in materia di clima e dovrebbe contribuire a destinare il 10 % della spesa annuale agli obiettivi in materia di biodiversità nel 2026 e nel 2027, tenendo conto delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e di biodiversità. A tal fine, per marcare le spese del Fondo si dovrebbe ricorrere alla metodologia riportata nell'allegato II del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>33</sup>. Il Fondo dovrebbe sostenere attività che rispettino pienamente le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e si conformino al principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>34</sup>. Solo quelle misure e investimenti dovrebbero rientrare nei piani. Le misure di sostegno diretto al reddito, nella misura in cui il loro impatto prevedibile sugli obiettivi ambientali è di solito trascurabile,

dovrebbero essere considerate conformi al principio "non arrecare un danno significativo". ***La Commissione intende trasmettere orientamenti tecnici agli Stati membri con largo anticipo sulla preparazione dei piani. Gli orientamenti illustreranno in che modo misure e investimenti si devono conformare al principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852. La Commissione intende presentare nel corso del 2021 una proposta di raccomandazione del Consiglio su come affrontare gli aspetti sociali della transizione verde.***

---

<sup>33</sup> Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

<sup>34</sup> Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

## **Emendamento 13**

### **Proposta di regolamento Considerando 19**

dovrebbero essere considerate conformi al principio "non arrecare un danno significativo". ***Le misure intese a sostituire impianti di riscaldamento vecchi e inefficienti, prestando particolare attenzione a sostenere le famiglie vulnerabili e le microimprese vulnerabili, dovrebbero altresì essere considerate prive di un impatto significativo su tali obiettivi e conformi al suddetto principio.***

---

<sup>33</sup> Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

<sup>34</sup> Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

*Testo della Commissione*

(19) Le donne sono **particolarmente** colpite **dalla fissazione del prezzo del carbonio, in quanto** rappresentano l'85 % delle famiglie monoparentali. Le famiglie monoparentali presentano un rischio particolarmente elevato di povertà infantile. È opportuno che l'uguaglianza di genere e le pari opportunità per tutti e l'integrazione di tali obiettivi, nonché le questioni relative all'accessibilità per le persone con disabilità, siano tenute in considerazione e promosse durante l'intera preparazione e attuazione dei piani per garantire che nessuno sia lasciato indietro.

*Emendamento*

(19) Le donne sono colpite **in modo sproporzionato dalla povertà negli ambiti dell'energia e della mobilità, tra l'altro a causa delle disuguaglianze in materia di occupazione, retribuzioni e pensioni. Le donne** rappresentano **inoltre** l'85 % delle famiglie monoparentali. Le famiglie monoparentali **e le famiglie numerose** presentano un rischio particolarmente elevato di povertà infantile. È opportuno che l'uguaglianza di genere e le pari opportunità per tutti e l'integrazione di tali obiettivi, nonché le questioni relative all'accessibilità per le persone con disabilità, siano tenute in considerazione e promosse durante l'intera **progettazione**, preparazione e attuazione dei piani per garantire che nessuno sia lasciato indietro.

## **Emendamento 14**

### **Proposta di regolamento Considerando 20**

*Testo della Commissione*

(20) Gli Stati membri dovrebbero **presentare** i rispettivi piani insieme all'aggiornamento dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>35</sup>. I piani dovrebbero includere le misure di finanziamento, la relativa stima dei costi e il contributo nazionale. Dovrebbero inoltre includere i traguardi e obiettivi intermedi fondamentali per valutare l'attuazione effettiva delle misure.

*Emendamento*

(20) Gli Stati membri dovrebbero **preparare** i rispettivi piani **in stretta collaborazione con gli attori regionali e locali, le parti economiche e sociali e tutti i portatori di interessi e i rappresentanti della società civile, nel rispetto del codice europeo di condotta sul partenariato, e presentare tali piani** insieme all'aggiornamento dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>35</sup>. I piani dovrebbero includere le misure di finanziamento, la relativa stima dei costi e il contributo nazionale. Dovrebbero inoltre includere i traguardi e obiettivi intermedi fondamentali per valutare l'attuazione effettiva delle misure.

---

<sup>35</sup> Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

---

<sup>35</sup> Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

## **Emendamento 15**

### **Proposta di regolamento Considerando 21**

#### *Testo della Commissione*

(21) Il Fondo e i piani dovrebbero essere coerenti e rientrare nelle riforme programmate e negli impegni assunti dagli Stati membri nell'ambito dei rispettivi piani aggiornati integrati nazionali per l'energia e il clima conformemente al regolamento (UE) 2018/1999, nell'ambito della direttiva [aaaa/nnn] del Parlamento europeo e del Consiglio [proposta di rifusione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica]<sup>36</sup>, del Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali<sup>37</sup>, del Fondo sociale europeo Plus (ESF+) istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>38</sup>, dei piani per una transizione giusta in applicazione del regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>39</sup> e delle strategie di ristrutturazione edilizia a lungo termine degli Stati membri in applicazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>40</sup>. Ai fini

#### *Emendamento*

(21) Il Fondo e i piani dovrebbero essere coerenti e rientrare nelle riforme programmate e negli impegni assunti dagli Stati membri nell'ambito dei rispettivi piani aggiornati integrati nazionali per l'energia e il clima conformemente al regolamento (UE) 2018/1999, nell'ambito della direttiva [aaaa/nnn] del Parlamento europeo e del Consiglio [proposta di rifusione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica]<sup>36</sup>, del Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali<sup>37</sup>, del Fondo sociale europeo Plus (ESF+) istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>38</sup>, dei piani per una transizione giusta in applicazione del regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>39</sup> e delle strategie di ristrutturazione edilizia a lungo termine degli Stati membri in applicazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>40</sup>. Ai fini

dell'efficienza amministrativa, se del caso, le informazioni contenute nei piani dovrebbero essere coerenti con la legislazione e con i piani sopra elencati.

---

<sup>36</sup> [aggiungere rif.]

<sup>37</sup> Approvato dal Consiglio europeo del 24-25 giugno 2021.

<sup>38</sup> Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, p. 21).

<sup>39</sup> Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

<sup>40</sup> Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

dell'efficienza amministrativa, *evitando tuttavia l'aggiunta di qualsiasi onere amministrativo supplementare*, se del caso, le informazioni contenute nei piani dovrebbero essere coerenti con la legislazione e con i piani sopra elencati.

---

<sup>36</sup> [aggiungere rif.]

<sup>37</sup> Approvato dal Consiglio europeo del 24-25 giugno 2021.

<sup>38</sup> Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, p. 21).

<sup>39</sup> Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

<sup>40</sup> Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento Considerando 22

#### *Testo della Commissione*

(22) È opportuno che l'Unione sostenga gli Stati membri con mezzi finanziari per consentire loro di attuare i piani mediante il Fondo sociale per il clima. I pagamenti a titolo del Fondo sociale per il clima dovrebbero essere subordinati al conseguimento dei traguardi e obiettivi intermedi inclusi nei piani. Ciò consentirebbe di tenere conto in modo efficiente delle circostanze e priorità nazionali e di semplificare i finanziamenti,

#### *Emendamento*

(22) È opportuno che l'Unione sostenga gli Stati membri con mezzi finanziari *e assistenza tecnica* per consentire loro di attuare i piani mediante il Fondo sociale per il clima. I pagamenti a titolo del Fondo sociale per il clima dovrebbero essere subordinati al conseguimento dei traguardi e obiettivi intermedi inclusi nei piani. Ciò consentirebbe di tenere conto in modo efficiente delle circostanze e priorità nazionali e di semplificare i finanziamenti,

facilitandone l'integrazione con altri programmi di spesa nazionali e garantendo nel contempo l'impatto e l'integrità della spesa dell'UE.

facilitandone l'integrazione con altri programmi di spesa nazionali e garantendo nel contempo l'impatto e l'integrità della spesa dell'UE. ***Per garantire che le famiglie vulnerabili, le PMI vulnerabili e le microimprese vulnerabili possano ricevere quanto prima il sostegno del Fondo, i piani dovrebbero essere effettivamente attuati dall'entrata in vigore del Fondo e, di conseguenza, la Commissione dovrebbe prefinanziare un importo fino al 15 % del contributo finanziario degli Stati membri.***

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento Considerando 23

#### *Testo della Commissione*

(23) In linea di principio la dotazione finanziaria del Fondo dovrebbe essere commisurata a importi corrispondenti al 25 % dei proventi attesi ***dall'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito*** di applicazione della direttiva 2003/87/CE nel periodo 2026-2032. In applicazione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio<sup>41</sup>, gli Stati membri dovrebbero mettere tali proventi a disposizione del bilancio dell'Unione come risorse proprie. Gli Stati membri sono tenuti a finanziare essi stessi il **50 %** dei costi totali del proprio piano. A tal fine e anche per quanto riguarda gli investimenti e le misure volte ad accelerare e attenuare l'impatto della transizione necessaria sui cittadini danneggiati, gli Stati membri dovrebbero tra l'altro sfruttare i proventi attesi dallo scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada a norma della direttiva 2003/87/CE.

---

<sup>41</sup> Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione

#### *Emendamento*

(23) In linea di principio la dotazione finanziaria del Fondo dovrebbe essere commisurata a importi corrispondenti al 25 % dei proventi attesi ***dall'attuazione delle modifiche dell'ambito*** di applicazione della direttiva 2003/87/CE nel periodo 2026-2032. In applicazione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio<sup>41</sup>, gli Stati membri dovrebbero mettere tali proventi a disposizione del bilancio dell'Unione come risorse proprie. Gli Stati membri sono tenuti a finanziare essi stessi il **40 %** dei costi totali del proprio piano. A tal fine e anche per quanto riguarda gli investimenti e le misure volte ad accelerare e attenuare l'impatto della transizione necessaria sui cittadini danneggiati, gli Stati membri dovrebbero tra l'altro sfruttare i proventi attesi dallo scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada a norma della direttiva 2003/87/CE.

---

<sup>41</sup> Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione

europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 3

#### *Testo della Commissione*

Le misure e gli investimenti sostenuti dal Fondo sono *utilizzate* a beneficio delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti che sono vulnerabili e risentono particolarmente *dell'inclusione, nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'edilizia e dal trasporto su strada, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica* e i cittadini senza trasporti pubblici alternativi alle autovetture individuali *(nelle zone isolate e rurali)*.

#### *Emendamento*

Le misure e gli investimenti sostenuti dal Fondo sono *utilizzati* a beneficio *diretto* delle famiglie, delle microimprese, *delle PMI* e degli utenti dei trasporti, *inclusi quelli* che sono vulnerabili e risentono particolarmente *dell'impatto della transizione verso la neutralità climatica, ivi compresa la fissazione del prezzo del carbonio, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica, le persone che vivono in zone periferiche e isolate, in regioni o in territori meno sviluppati, che presentano gravi svantaggi e in declino demografico* e i cittadini senza trasporti pubblici alternativi alle autovetture individuali; *le condizioni per il sostegno del Fondo non impongono alcun onere burocratico o costo aggiuntivo alle famiglie e agli inquilini degli edifici in affitto.*

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 4

#### *Testo della Commissione*

L'obiettivo generale del Fondo è contribuire alla transizione verso la neutralità climatica affrontando gli impatti sociali *dell'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'edilizia e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE.*

#### *Emendamento*

L'obiettivo generale del Fondo è contribuire alla transizione verso la neutralità climatica *che non lasci indietro nessuno* affrontando gli impatti sociali di *tale transizione e contribuendo alla riduzione socialmente equa delle emissioni nei settori del trasporto e*

L'obiettivo specifico del Fondo è sostenere le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti mediante un sostegno diretto temporaneo al reddito e misure e investimenti intesi ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici, la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresa l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili, e un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni.

*dell'edilizia*. L'obiettivo specifico del Fondo è sostenere le famiglie vulnerabili, le microimprese **vulnerabili, le PMI** vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti mediante un sostegno diretto temporaneo al reddito e misure e investimenti intesi ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici, la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresa l'integrazione **e lo stoccaggio** dell'energia da fonti rinnovabili, e un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni **efficienti e a prezzi accessibili, mantenendo nel contempo la neutralità tecnologica**.

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1

#### *Testo della Commissione*

(1) "ristrutturazione edilizia": tutti i tipi di ristrutturazione edilizia connessi all'energia, compreso l'isolamento dell'involucro edilizio, vale a dire pareti, tetto, pavimento, sostituzione delle finestre, sostituzione degli apparecchi di riscaldamento, raffrescamento e cottura e l'installazione della produzione in loco di energia da fonti rinnovabili;

#### *Emendamento*

(1) "ristrutturazione edilizia": tutti i tipi di ristrutturazione edilizia connessi all'energia, compreso l'isolamento dell'involucro edilizio, vale a dire pareti, tetto, pavimento, sostituzione delle finestre, sostituzione degli apparecchi di riscaldamento, raffrescamento e cottura, ***l'ammodernamento degli impianti elettrici*** e l'installazione della produzione in loco di energia da fonti rinnovabili, ***come pure il relativo stoccaggio, inclusi tutti i tipi di lavori di ristrutturazione connessi alla sicurezza intrapresi allo stesso tempo, ad esempio protezione sismica, sicurezza elettrica, rilevamento di fumo e gestione dei fumi***;

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(1 bis) "ristrutturazione edilizia profonda": ristrutturazione profonda quale definita all'articolo 2, punto 19, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica (rifusione), COM(2021)0558 final (EPBD)];***

## **Emendamento 22**

**Proposta di regolamento  
Articolo 2 – punto 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(1 ter) "efficienza energetica al primo posto": il principio dell'efficienza energetica al primo posto definito all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) 2018/1999;***

## **Emendamento 23**

**Proposta di regolamento  
Articolo 2 – punto 9 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(9 bis) "piccole e medie imprese" o "PMI": piccole e medie imprese quali definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione<sup>1 bis</sup>;***

---

***<sup>1 bis</sup> Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).***

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 10

#### *Testo della Commissione*

(10) "utenti dei trasporti": le famiglie *o* microimprese che si servono di vari mezzi di trasporto e mobilità;

#### *Emendamento*

(10) "utenti dei trasporti": le famiglie, microimprese *o PMI* che si servono di vari mezzi di trasporto e mobilità;

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 11

#### *Testo della Commissione*

(11) "famiglie vulnerabili": le famiglie in condizioni di povertà energetica o le famiglie, anche quelle a reddito medio-basso, che risentono in modo significativo *dell'impatto sui prezzi dell'inclusione dell'edilizia nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che non hanno i mezzi per ristrutturare l'edificio che occupano;*

#### *Emendamento*

(11) "famiglie vulnerabili": le famiglie in condizioni di povertà energetica o le famiglie, anche quelle a reddito medio-basso, che risentono in modo significativo *dell'aumento dei prezzi dell'energia;*

## Emendamento 26

### Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 12

#### *Testo della Commissione*

(12) "microimprese vulnerabili": le microimprese che risentono in modo significativo dell'impatto *sui prezzi dell'inclusione dell'edilizia nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e* che non hanno i mezzi per ristrutturare l'edificio che occupano;

#### *Emendamento*

(12) "microimprese vulnerabili": le microimprese che risentono in modo significativo dell'impatto *della transizione verso la neutralità climatica,* che non hanno i mezzi per ristrutturare l'edificio che occupano *e che necessitano di sostegno per passare a opzioni di trasporto più sostenibili;*

## Emendamento 27

### Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 12 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(12 bis) "piccole e medie imprese vulnerabili" o "PMI vulnerabili": le piccole e medie imprese che risentono in modo significativo dell'impatto della transizione verso la neutralità climatica e che non hanno i mezzi per ristrutturare l'edificio che occupano o per migliorare i veicoli stradali su cui fanno affidamento per la loro attività;**

## Emendamento 28

### Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 13

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(13) "utenti vulnerabili dei trasporti": gli utenti dei trasporti, anche di famiglie a reddito medio-basso, **che risentono in modo significativo dell'impatto sui prezzi dell'inclusione del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che non hanno i mezzi per acquistare veicoli a zero e a basse emissioni o per passare a modi di trasporto alternativi sostenibili, compresi i trasporti pubblici**, in particolare nelle zone rurali e remote.

(13) "utenti vulnerabili dei trasporti": gli utenti dei trasporti, anche di famiglie a reddito medio-basso, in particolare nelle zone rurali e remote.

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione un piano sociale per il clima ("piano") insieme all'aggiornamento

1. Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione un piano sociale per il clima ("piano") insieme all'aggiornamento

del piano nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, secondo la procedura e il calendario stabiliti in tale articolo. Il piano contiene una serie coerente di misure e investimenti per far fronte all'impatto della **fissazione del prezzo del carbonio** sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti, ai fini dell'accessibilità economica del riscaldamento, del raffrescamento e della mobilità, accompagnando e accelerando nel contempo le misure necessarie per conseguire gli obiettivi climatici dell'Unione.

del piano nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, secondo la procedura e il calendario stabiliti in tale articolo, **previa, se del caso, consultazione delle autorità regionali e locali come pure delle organizzazioni della società civile che collaborano con la popolazione in situazione di vulnerabilità, e previa applicazione del principio del partenariato.** Il piano contiene una serie coerente di misure e investimenti per far fronte all'impatto della **transizione verso la neutralità climatica** sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili, **sulle PMI vulnerabili** e sugli utenti vulnerabili dei trasporti, ai fini dell'accessibilità economica **e dell'efficienza** del riscaldamento, del raffrescamento e della mobilità, accompagnando e accelerando nel contempo le misure necessarie per conseguire gli obiettivi climatici dell'Unione.

## Emendamento 30

### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. I piani tengono nella massima considerazione il principio "l'efficienza energetica al primo posto". Gli Stati membri tengono conto della raccomandazione e degli orientamenti recentemente pubblicati sull'attuazione del suddetto principio<sup>1 bis</sup>, in cui si specifica in che modo le decisioni in materia di politiche, pianificazione e investimenti possano ridurre il consumo di energia in una serie di settori chiave, tra cui l'energia e il trasporto.***

---

***1 bis Raccomandazione della Commissione C(2021)7014 final del 28 settembre 2021***

*sull'efficienza energetica al primo posto: dai principi alla pratica. Orientamenti ed esempi per l'attuazione nel processo decisionale del settore energetico e oltre.*

## Emendamento 31

### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Il piano può includere misure nazionali che forniscono alle famiglie vulnerabili e alle famiglie che sono utenti vulnerabili dei trasporti un sostegno diretto temporaneo al reddito per ridurre l'impatto **dell'aumento del prezzo dei combustibili fossili derivante dall'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada** nell'ambito di applicazione **della direttiva 2003/87/CE**.

#### *Emendamento*

2. Il piano può includere misure nazionali che forniscono alle famiglie vulnerabili e alle famiglie che sono utenti vulnerabili dei trasporti un sostegno diretto, temporaneo **e controllato** al reddito per ridurre l'impatto **della transizione verso la neutralità climatica e dell'aumento dei prezzi dell'energia e/o l'impatto che la fissazione del prezzo delle emissioni avrà sull'energia elettrica, sul riscaldamento e sui trasporti, fornendo rapidamente, nel contempo, una soluzione a lungo termine per ridurre il costo dell'energia e dei trasporti mediante la ristrutturazione e altre misure** nell'ambito di applicazione **dell'articolo 6 del presente regolamento, senza costi aggiuntivi per il beneficiario finale**.

## Emendamento 32

### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

(a) finanziare misure e investimenti per aumentare l'efficienza energetica degli edifici, **attuare** misure di miglioramento dell'efficienza energetica, procedere **alla ristrutturazione edilizia e decarbonizzare il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, anche integrando** la produzione di energia da fonti rinnovabili;

#### *Emendamento*

(a) finanziare misure e investimenti per **migliorare la prestazione energetica e** aumentare l'efficienza energetica degli edifici **nonché garantirne la sicurezza, attraverso l'attuazione di** misure **attive e passive** di miglioramento dell'efficienza energetica, **effettuare ispezioni sulla sicurezza elettrica, antisismica e**

*antincendio e rinnovare i dispositivi al riguardo, procedere a ristrutturazioni edilizie e all'installazione di impianti in loco e nelle vicinanze per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili per rispondere al fabbisogno energetico residuo, anche a fini di riscaldamento e raffrescamento;*

### **Emendamento 33**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(a bis) fornire sostegno finanziario e tecnico alle comunità di energia rinnovabile e ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo nelle zone urbane e rurali, compresi i sistemi energetici di proprietà locale nonché le modalità per attivare e sviluppare capacità a livello locale introdotte mediante progetti dei cittadini;*

### **Emendamento 34**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(a ter) finanziare misure volte a far fronte agli ostacoli di natura non monetaria che si frappongono al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e alla diffusione delle energie rinnovabili, nonché agli ostacoli in termini di accesso alla mobilità sostenibile e ai servizi di trasporto pubblico, al fine di contrastare la povertà energetica e dei trasporti. Tali misure possono comprendere consultazioni energetiche e servizi di consulenza, anche a livello di comunità;*

## Emendamento 35

### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

(b) finanziare misure e investimenti per aumentare la diffusione della mobilità e dei trasporti a zero e a basse emissioni.

#### *Emendamento*

(b) finanziare misure e investimenti **con un effetto duraturo** per aumentare la diffusione **e l'uso** di servizi di mobilità e di trasporto a zero e a basse emissioni, **in particolare nelle zone rurali, periferiche e isolate, nelle regioni o nei territori meno sviluppati, in quelli che presentano gravi svantaggi e in quelli in declino demografico, compresi il sostegno all'informazione, lo sviluppo di capacità e la formazione necessari per attuare tali misure e investimenti, nel rispetto della neutralità tecnologica;**

## Emendamento 36

### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**3 bis. I piani sono resi pubblici e accessibili.**

## Emendamento 37

### Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

(a) misure concrete e investimenti conformemente all'articolo 3 per ridurre gli effetti di cui alla lettera c) del presente paragrafo, precisando in che modo potranno contribuire efficacemente al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 nell'ambito delle politiche pertinenti dello Stato membro;

#### *Emendamento*

(a) misure concrete e investimenti conformemente all'articolo 3 **e all'articolo 6 al fine di contrastare la povertà energetica e dei trasporti** per ridurre gli effetti di cui alla lettera c) del presente paragrafo, precisando in che modo potranno contribuire efficacemente al conseguimento degli obiettivi di cui

all'articolo 1 nell'ambito delle politiche pertinenti dello Stato membro;

## Emendamento 38

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

(b) misure di accompagnamento concrete necessarie per realizzare le misure e gli investimenti del piano e ridurre gli effetti di cui alla lettera c), nonché informazioni su finanziamenti, in essere o previsti, di misure e investimenti provenienti da altre fonti dell'Unione, internazionali, pubbliche o private;

##### *Emendamento*

(b) misure di accompagnamento concrete ***che risultano*** necessarie per realizzare le misure e gli investimenti del piano e ridurre gli effetti di cui alla lettera c), nonché informazioni su finanziamenti, in essere o previsti, di misure e investimenti provenienti da altre fonti dell'Unione, internazionali, pubbliche o private;

## Emendamento 39

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***(b bis) misure volte a promuovere il rispetto di norme minime di prestazione energetica da parte dei proprietari e dei locatori, anche mediante garanzie di salvaguardia sociale;***

## Emendamento 40

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

(c) la stima dei probabili effetti dell'aumento dei prezzi sulle famiglie, in particolare sull'incidenza della povertà energetica, sulle microimprese e sugli utenti dei trasporti, che comprenda in

##### *Emendamento*

(c) la stima dei probabili effetti dell'aumento dei prezzi sulle famiglie, in particolare sull'incidenza della povertà energetica ***e dei trasporti***, sulle microimprese, ***sulle PMI*** e sugli utenti dei

particolare una stima e l'individuazione delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti; tali effetti devono essere analizzati con un livello **sufficiente** di disaggregazione regionale, tenendo conto di elementi quali l'accesso ai trasporti pubblici e ai servizi di base e individuando le zone più colpite, in particolare i territori remoti e rurali;

trasporti, che comprenda in particolare una stima e l'individuazione delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili, **delle PMI vulnerabili** e degli utenti vulnerabili dei trasporti; tali effetti devono essere analizzati con un livello **adeguato** di disaggregazione regionale **e con dati disaggregati in base al genere**, tenendo conto **delle specificità nazionali** e di elementi quali l'accesso ai trasporti pubblici e ai servizi di base e individuando le zone più colpite, in particolare i territori remoti e rurali;

## Emendamento 41

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

(d) se il piano prevede le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, i criteri per individuare i destinatari finali ammissibili, l'indicazione della scadenza prevista per le misure in questione e la loro motivazione in base a una stima quantitativa e a una spiegazione qualitativa di come si prevede che le misure del piano riducano la povertà energetica e dei trasporti e la vulnerabilità delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti all'aumento dei prezzi dei carburanti per trasporto su strada e dei combustibili per riscaldamento;

##### *Emendamento*

(d) se il piano prevede le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, i criteri per individuare i destinatari finali ammissibili, l'indicazione della scadenza prevista per le misure in questione e la loro motivazione in base a una stima quantitativa e a una spiegazione qualitativa di come si prevede che le misure del piano, **quali le misure di ristrutturazione e gli investimenti volti a sviluppare e ampliare le infrastrutture di trasporto pubblico e l'infrastruttura tecnologica digitale**, riducano la povertà energetica e dei trasporti e la vulnerabilità delle famiglie, delle microimprese, **delle PMI** e degli utenti dei trasporti all'aumento dei prezzi dei carburanti per trasporto su strada e dei combustibili per riscaldamento;

## Emendamento 42

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

*Testo della Commissione*

(e) i traguardi e gli obiettivi intermedi previsti e un calendario indicativo dell'attuazione delle misure e degli investimenti da completare entro il 31 luglio 2032;

*Emendamento*

(e) i traguardi e gli obiettivi intermedi previsti ***per ridurre il numero di famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e PMI vulnerabili*** e un calendario indicativo dell'attuazione delle misure e degli investimenti da completare entro il 31 luglio 2032;

**Emendamento 43**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(f bis) l'importo stimato del finanziamento anticipato necessario per avviare le misure;***

**Emendamento 44**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(h bis) le disposizioni per evitare oneri burocratici a carico delle famiglie beneficiarie del sostegno del Fondo;***

**Emendamento 45**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Gli Stati membri stabiliscono la strategia di comunicazione dettagliata che impiegheranno per raggiungere le persone in condizioni o a rischio di povertà energetica e/o dei trasporti e per***

*comunicare con tali persone. Gli Stati membri forniscono informazioni ai beneficiari finali sull'ammissibilità e sulle modalità di accesso ai finanziamenti e prendono disposizioni in merito all'assistenza e all'orientamento personale.*

## Emendamento 46

### Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. I piani sono coerenti con le informazioni incluse e con gli impegni assunti dagli Stati membri nell'ambito del piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali e del Fondo sociale europeo Plus (FSE +) istituiti dal regolamento (UE) 2021/1057, nell'ambito dei rispettivi programmi operativi della politica di coesione di cui al regolamento (UE) 2021/1058<sup>55</sup>, nell'ambito dei piani di ripresa e resilienza conformemente al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>56</sup>, nell'ambito delle strategie di ristrutturazione edilizia a lungo termine in applicazione della direttiva 2010/31/UE e nell'ambito dei piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima di cui al regolamento (UE) 2018/1999. I piani sono complementari ai piani per una transizione giusta in applicazione del regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>57</sup>.

---

<sup>55</sup> Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo

#### *Emendamento*

2. I piani sono coerenti con le informazioni incluse e con gli impegni assunti dagli Stati membri nell'ambito del piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali e del Fondo sociale europeo Plus (FSE +) istituiti dal regolamento (UE) 2021/1057, nell'ambito dei rispettivi programmi operativi della politica di coesione di cui al regolamento (UE) 2021/1058<sup>55</sup>, nell'ambito dei piani di ripresa e resilienza conformemente al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>56</sup>, nell'ambito delle strategie di ristrutturazione edilizia a lungo termine in applicazione della direttiva 2010/31/UE e nell'ambito dei piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima di cui al regolamento (UE) 2018/1999. I piani sono complementari ai piani ***territoriali*** per una transizione giusta in applicazione del regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>57</sup> ***e pertanto tutti i suddetti strumenti finanziari accrescono la sinergia delle misure, prevenendo ed evitando nel contempo qualsiasi possibilità di duplicazione dei finanziamenti.***

---

<sup>55</sup> Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo

di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

<sup>56</sup> Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

<sup>57</sup> Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

<sup>56</sup> Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

<sup>57</sup> Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

## **Emendamento 47**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

(b) la ristrutturazione edilizia;

##### *Emendamento*

(b) la ristrutturazione edilizia **con una notevole riduzione dei costi energetici**;

## **Emendamento 48**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

(c) la mobilità e i trasporti a zero e a basse emissioni;

##### *Emendamento*

(c) la mobilità e i trasporti a zero e a basse emissioni, **rispettando nel contempo la neutralità tecnologica**;

## **Emendamento 49**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e**

##### *Testo della Commissione*

(e) la riduzione del numero di famiglie vulnerabili, specialmente le famiglie in

##### *Emendamento*

(e) la riduzione del numero di famiglie vulnerabili, specialmente le famiglie in

condizioni di povertà energetica, delle microimprese vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti, anche nelle zone rurali e remote.

condizioni di povertà energetica *e dei trasporti*, delle microimprese vulnerabili, *delle PMI vulnerabili* e degli utenti vulnerabili dei trasporti, anche nelle zone rurali e remote, *con dati disaggregati in base al genere*;

## **Emendamento 50**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(e bis) i miglioramenti in termini di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la riduzione del numero di edifici con impianti elettrici non sicuri, una maggiore diffusione dei dispositivi di rilevamento di fumo e della relativa gestione, della protezione antisismica e dei sistemi di estinzione automatica degli incendi;*

## **Emendamento 51**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(e ter) le imprese che beneficiano del Fondo sociale per il clima sono tenute al rispetto delle condizioni di lavoro applicabili e degli obblighi dei datori di lavoro derivanti dal diritto del lavoro e/o dai contratti collettivi.*

## **Emendamento 52**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri possono includere i costi delle misure che forniscono un sostegno diretto temporaneo al reddito delle famiglie vulnerabili e delle famiglie vulnerabili che sono utenti dei trasporti per assorbire l'aumento dei prezzi dei carburanti per trasporto su strada e dei combustibili per riscaldamento. Il sostegno diminuisce nel tempo ***ed è limitato all'impatto diretto dello scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada***. L'ammissibilità del sostegno diretto al reddito cessa entro le scadenze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d).

*Emendamento*

1. Gli Stati membri possono includere i costi delle misure che forniscono un sostegno diretto temporaneo al reddito delle famiglie vulnerabili e delle famiglie vulnerabili che sono utenti dei trasporti per assorbire l'aumento dei prezzi dei carburanti per trasporto su strada e dei combustibili per riscaldamento. Il sostegno diminuisce nel tempo. L'ammissibilità del sostegno diretto al reddito cessa entro le scadenze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d).

**Emendamento 53**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri possono includere i costi delle misure e investimenti ***seguenti nei costi totali stimati dei piani***, purché misure e investimenti vadano principalmente a beneficio delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili o degli utenti vulnerabili dei trasporti e intendano:

*Emendamento*

2. Gli Stati membri possono includere ***nei costi totali stimati dei piani*** i costi delle ***seguenti*** misure e ***dei*** seguenti investimenti ***a lungo termine con effetti duraturi***, purché misure e investimenti vadano principalmente a beneficio delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili, ***delle PMI vulnerabili*** o degli utenti vulnerabili dei trasporti e intendano:

**Emendamento 54**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) sostenere la ristrutturazione edilizia, in particolare per coloro che occupano gli edifici con le prestazioni peggiori, ***anche in forma di*** sostegno

*Emendamento*

(a) sostenere la ristrutturazione edilizia, ***ad esempio ristrutturazioni profonde e ristrutturazioni profonde per fasi, per quanto riguarda gli alloggi***

finanziario o *d'*incentivi fiscali quali la detraibilità dei costi di ristrutturazione dall'affitto, a prescindere dalla proprietà degli edifici in questione;

*sociali e le zone degradate*, in particolare per coloro che occupano gli edifici con le prestazioni peggiori, *laddove tale sostegno comprende un* sostegno finanziario o incentivi fiscali quali la detraibilità dei costi di ristrutturazione dall'affitto, a prescindere dalla proprietà degli edifici in questione, *garantendo nel contempo che i costi della ristrutturazione non abbiano un impatto sulle famiglie, in particolare sui locatari*;

## Emendamento 55

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(a bis) promuovere mediante un sostegno finanziario o incentivi fiscali la proprietà di alloggi con un buon punteggio energetico;*

## Emendamento 56

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(b) contribuire alla decarbonizzazione, elettrificazione compresa, dei sistemi di riscaldamento, raffrescamento e cottura negli edifici e all'integrazione dell'energia *da fonti rinnovabili* a fini di risparmio energetico;

(b) contribuire alla decarbonizzazione, elettrificazione *e digitalizzazione* compresa, dei sistemi di riscaldamento, raffrescamento, *alimentazione degli apparecchi* e cottura negli edifici e all'integrazione *e allo stoccaggio* dell'energia a fini di risparmio energetico, *come indicato nella direttiva [sulla prestazione energetica nell'edilizia]*;

## Emendamento 57

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

*Testo della Commissione*

(c) sostenere gli enti pubblici e privati nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni di ristrutturazione energeticamente efficienti e a prezzi accessibili e di strumenti di finanziamento adeguati in linea con gli obiettivi sociali del Fondo;

*Emendamento*

(c) sostenere gli enti pubblici e privati nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni di ristrutturazione energeticamente efficienti, ***sicure*** e a prezzi accessibili, ***comprese quelle che utilizzano materiali da costruzione sostenibili e innovativi pienamente in linea con il principio dell'economia circolare***, e di strumenti di finanziamento adeguati in linea con gli obiettivi sociali del Fondo;

**Emendamento 58**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(c bis) fornire informazioni mirate, il supporto, lo sviluppo di capacità e la formazione necessari per attuare soluzioni di ristrutturazione energeticamente efficienti e garantire l'accesso a servizi di trasporto e mobilità a zero e a basse emissioni;***

**Emendamento 59**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(c ter) sostenere l'inclusione di adeguate misure di salvaguardia nelle ristrutturazioni edilizie, specialmente per gli inquilini più vulnerabili, anche sotto forma di assistenza tecnica e sostegno finanziario;***

**Emendamento 60**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

(d) fornire accesso a veicoli *e* biciclette **a zero e a basse emissioni**, compreso un sostegno finanziario o incentivi fiscali per il loro acquisto, nonché infrastrutture pubbliche e private adeguate, anche per la ricarica e il rifornimento; per i veicoli a basse emissioni è previsto un calendario di riduzione progressiva del sostegno;

*Emendamento*

(d) fornire accesso a veicoli **a zero e a basse emissioni, a** biciclette **e ad altri mezzi di trasporto**, compreso un sostegno finanziario o incentivi fiscali per il loro acquisto, nonché infrastrutture pubbliche e private adeguate, anche per la ricarica e il rifornimento; per i veicoli a basse emissioni, è previsto un calendario di riduzione progressiva del sostegno **affiancato dall'attuazione di soluzioni di lungo termine che non comportano alcun costo aggiuntivo per le famiglie beneficiarie**;

**Emendamento 61**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(d bis) fornire sostegno alle PMI e alle microimprese vulnerabili in occasione del rinnovo del loro parco veicoli, in particolare mediante una consulenza personalizzata sui possibili veicoli alternativi e un'assistenza mirata per l'acquisto di nuovi veicoli a zero o a basse emissioni;**

**Emendamento 62**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera e**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(e) accordare la gratuità o tariffe adattate di accesso ai trasporti pubblici, e promuovere la mobilità sostenibile su richiesta e i servizi di mobilità condivisa;

(e) accordare la gratuità o tariffe adattate di accesso ai trasporti pubblici, e promuovere la mobilità sostenibile su richiesta e i servizi di mobilità condivisa,

*inclusa la mobilità sociale condivisa;*

### **Emendamento 63**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f**

##### *Testo della Commissione*

(f) sostenere gli enti pubblici e privati nello sviluppo e nella fornitura di servizi di mobilità e trasporto a zero e a basse emissioni a prezzi abbordabili e nell'adozione di soluzioni di mobilità attiva interessanti per le zone rurali, insulari, montane, remote e meno accessibili o per le regioni o i territori meno sviluppati, comprese le aree periurbane meno sviluppate.

##### *Emendamento*

(f) ***promuovere la connettività digitale e soluzioni tecnologiche per sostenere le persone e*** gli enti pubblici e privati ***nel mantenimento,*** nello sviluppo e nella fornitura di servizi di mobilità e trasporto ***efficienti*** a zero e a basse emissioni a prezzi abbordabili e nell'adozione di soluzioni di mobilità attiva interessanti per le zone rurali, insulari, montane, remote e meno accessibili o per le regioni o i territori meno sviluppati, comprese le aree periurbane meno sviluppate.

### **Emendamento 64**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***(f bis) promuovere la connettività digitale e soluzioni tecnologiche per sostenere nell'accesso ai servizi di base o ai trasporti pubblici le persone colpite dalla povertà dei trasporti nelle zone rurali, insulari, montuose, remote e meno accessibili;***

### **Emendamento 65**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***(f ter) sostenere le misure relative alla sostituzione di impianti di riscaldamento***

*vecchi e inefficienti, prestando particolare attenzione a sostenere le famiglie vulnerabili e le microimprese vulnerabili.*

## Emendamento 66

### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2. Se nel piano lo Stato membro interessato dimostra che gli interventi pubblici di cui al paragrafo 1 non compensano completamente l'aumento di prezzo risultante dall'inclusione dei settori dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, il sostegno diretto al reddito può essere incluso nei costi totali stimati limitatamente all'aumento di prezzo non interamente compensato.*

*soppresso*

## Emendamento 67

### Proposta di regolamento Articolo 8 – titolo

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Trasferimento dei benefici alle famiglie, alle microimprese e agli utenti dei trasporti

Trasferimento dei benefici alle famiglie, alle microimprese, **alle PMI** e agli utenti dei trasporti

## Emendamento 68

### Proposta di regolamento Articolo 8 – comma 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Gli Stati membri possono includere nei costi totali stimati il sostegno finanziario fornito a enti pubblici o privati che non sono famiglie vulnerabili, microimprese

Gli Stati membri possono includere nei costi totali stimati il sostegno finanziario fornito a enti pubblici o privati **e senza scopo di lucro** che non sono famiglie

vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti, se detti enti attuano misure e investimenti di cui alla fine fruiscono famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti.

vulnerabili, microimprese vulnerabili, **PMI vulnerabili** e utenti vulnerabili dei trasporti, se detti enti attuano misure e investimenti di cui alla fine fruiscono famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti.

## Emendamento 69

### Proposta di regolamento Articolo 8 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri dispongono le necessarie garanzie legali e contrattuali per garantire che i benefici siano trasferiti interamente alle famiglie, alle microimprese e agli utenti dei trasporti.

#### *Emendamento*

Gli Stati membri dispongono le necessarie garanzie legali e contrattuali per garantire che i benefici siano trasferiti interamente alle famiglie, alle microimprese, **alle PMI** e agli utenti dei trasporti.

## Emendamento 70

### Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo nel periodo **2025-2027** ammonta a 23 700 000 000 EUR a prezzi correnti.

#### *Emendamento*

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo nel periodo **a partire dal 2024, al più tardi, fino al 2027** ammonta **almeno** a 23 700 000 000 EUR a prezzi correnti.

## Emendamento 71

### Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo nel periodo 2028-2032 è di 48 500 000 000 EUR a prezzi correnti subordinatamente alla disponibilità degli importi nell'ambito dei massimali

#### *Emendamento*

2. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo nel periodo 2028-2032 è di **almeno** 48 500 000 000 EUR a prezzi correnti subordinatamente alla disponibilità degli importi nell'ambito dei

annui del quadro finanziario pluriennale applicabile di cui all'articolo 312 TFUE.

massimali annui del quadro finanziario pluriennale applicabile di cui all'articolo 312 TFUE.

## **Emendamento 72**

### **Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri possono affidare alle autorità di gestione del Fondo sociale europeo Plus (FSE +) istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 e dei programmi operativi della politica di coesione di cui al regolamento (UE) 2021/1058 l'attuazione delle misure e degli investimenti che beneficiano del Fondo, se del caso tenendo conto delle sinergie con tali fondi dell'Unione e conformemente agli obiettivi del Fondo. Gli Stati membri dichiarano nei piani l'intenzione di affidare detti incarichi a dette autorità.

#### *Emendamento*

2. ***Gli Stati membri sono liberi di scegliere, in funzione della loro struttura nazionale, a quali autorità affidare l'attuazione delle misure e degli investimenti che beneficiano del Fondo in questione. Se lo desiderano,*** gli Stati membri possono affidare alle autorità di gestione del Fondo sociale europeo Plus (FSE +) istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 e dei programmi operativi della politica di coesione di cui al regolamento (UE) 2021/1058 l'attuazione delle misure e degli investimenti che beneficiano del Fondo, se del caso tenendo conto delle sinergie con tali fondi dell'Unione e conformemente agli obiettivi del Fondo. Gli Stati membri dichiarano nei piani l'intenzione di affidare detti incarichi a dette autorità.

## **Emendamento 73**

### **Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri possono includere nei costi totali stimati del piano i pagamenti per il sostegno tecnico supplementare in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2021/240 e l'importo del contributo in contanti per il comparto degli Stati membri in applicazione delle disposizioni pertinenti

#### *Emendamento*

3. Gli Stati membri possono includere nei costi totali stimati del piano i pagamenti per il sostegno tecnico supplementare in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2021/240 e l'importo del contributo in contanti per il comparto degli Stati membri in applicazione delle disposizioni pertinenti

del regolamento (UE) 2021/523. Tali costi non superano il 4 % della dotazione finanziaria totale del piano e le misure pertinenti stabilite nel piano sono conformi al presente regolamento.

del regolamento (UE) 2021/523. Tali costi non superano il 4 % della dotazione finanziaria totale del piano e le misure pertinenti stabilite nel piano sono conformi al presente regolamento. ***Inoltre, se necessario, lo Stato membro può proporre ulteriori misure di assistenza tecnica per rafforzare la capacità e l'efficacia delle autorità e degli organismi pubblici, dei beneficiari e dei partner pertinenti, necessari per la gestione e l'utilizzo efficaci dei fondi.***

## Emendamento 74

### Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Ove richiesto da uno Stato membro al momento della presentazione dei suoi piani sociali per il clima, la Commissione effettua l'erogazione del prefinanziamento per un importo pari fino al 15 % del contributo finanziario. Nella misura del possibile la Commissione effettua il pagamento corrispondente entro due mesi dall'adozione da parte della Commissione dell'impegno giuridico di cui all'articolo 18. Ciò garantirà che le famiglie vulnerabili, le PMI vulnerabili e le microimprese vulnerabili possano ricevere il sostegno del Fondo il prima possibile.***

## Emendamento 75

### Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Gli Stati membri contribuiscono almeno al **50 %** dei costi totali stimati dei loro piani.

1. Gli Stati membri contribuiscono almeno al **40 %** dei costi totali stimati dei loro piani.

## Emendamento 76

### Proposta di regolamento

#### Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a – punto i

##### *Testo della Commissione*

i) se il piano rappresenta una risposta all'impatto sociale e alle sfide cui devono far fronte le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti nello Stato membro interessato a causa **dell'istituzione del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE**, in particolare le famiglie in condizioni di povertà energetica, tenendo debitamente conto delle sfide individuate nella valutazione, da parte della Commissione, dell'aggiornamento del piano nazionale integrato per l'energia e il clima dello Stato membro interessato e dei progressi compiuti in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, degli articoli 13 e 29 del regolamento (UE) 2018/1999, nonché delle raccomandazioni della Commissione agli Stati membri in applicazione dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1999 ai fini dell'obiettivo a lungo termine della neutralità climatica entro il 2050. Si tiene conto in questa fase delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria dello Stato membro interessato;

##### *Emendamento*

i) se il piano rappresenta una risposta all'impatto sociale e alle sfide cui devono far fronte le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili, **le PMI vulnerabili** e gli utenti vulnerabili dei trasporti nello Stato membro interessato a causa **degli effetti della transizione verso la neutralità climatica**, in particolare le famiglie in condizioni di povertà energetica, tenendo debitamente conto delle sfide individuate nella valutazione, da parte della Commissione, dell'aggiornamento del piano nazionale integrato per l'energia e il clima dello Stato membro interessato e dei progressi compiuti in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, degli articoli 13 e 29 del regolamento (UE) 2018/1999, nonché delle raccomandazioni della Commissione agli Stati membri in applicazione dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1999 ai fini dell'obiettivo a lungo termine della neutralità climatica entro il 2050. Si tiene conto in questa fase delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria dello Stato membro interessato;

## Emendamento 77

### Proposta di regolamento

#### Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii

##### *Testo della Commissione*

iii) se il piano prevede misure e investimenti **che contribuiscono alla transizione verde, ad affrontare le sfide**

##### *Emendamento*

iii) se il piano prevede misure e investimenti **innovativi e già esistenti, incluse soluzioni digitali per affrontare**

*che ne derivano* e, in particolare, a conseguire gli obiettivi 2030 dell'Unione per il clima e l'energia e i traguardi 2030 della strategia per la mobilità.

*l'impatto sociale della* transizione verde e, in particolare, conseguire gli obiettivi 2030 *e 2050* dell'Unione per il clima e l'energia e i traguardi 2030 della strategia per la mobilità.

## Emendamento 78

### Proposta di regolamento

#### Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b – punto i

##### *Testo della Commissione*

i) se nello Stato membro interessato il piano è in grado di avere un impatto duraturo sulle sfide affrontate dal piano stesso, in particolare sulle famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica;

##### *Emendamento*

i) se nello Stato membro interessato il piano è in grado di avere un impatto duraturo sulle sfide affrontate dal piano stesso, in particolare sulle famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili, *le PMI vulnerabili* e gli utenti vulnerabili dei trasporti, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica;

## Emendamento 79

### Proposta di regolamento

#### Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii

##### *Testo della Commissione*

ii) se le modalità proposte dallo Stato membro interessato, calendario e traguardi e obiettivi intermedi previsti compresi, e i relativi indicatori, sono in grado di garantire il monitoraggio e l'attuazione efficaci del piano;

##### *Emendamento*

ii) se le modalità proposte dallo Stato membro interessato, *incluso il coinvolgimento di tutti i portatori di interessi pertinenti secondo il principio del partenariato*, calendario e traguardi e obiettivi intermedi previsti compresi, e i relativi indicatori, sono in grado di garantire il monitoraggio e l'attuazione efficaci del piano;

## Emendamento 80

### Proposta di regolamento

#### Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

**iii bis) se le misure proposte sono sufficientemente efficaci a livello nazionale e non comportano alcun onere amministrativo aggiuntivo;**

## Emendamento 81

### Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. Se il piano sociale per il clima, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi intermedi, non può più essere realizzato, in tutto o in parte, dallo Stato membro interessato a causa di circostanze oggettive, ***in particolare a causa degli effetti diretti reali del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada istituito in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE***, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una modifica del piano contenente i cambiamenti necessari debitamente giustificati. Gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica per l'elaborazione di tale richiesta.

*Emendamento*

1. Se il piano sociale per il clima, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi intermedi, non può più essere realizzato, in tutto o in parte, dallo Stato membro interessato a causa di circostanze oggettive, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una modifica del piano contenente i cambiamenti necessari debitamente giustificati. Gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica per l'elaborazione di tale richiesta.

## Emendamento 82

### Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. La Commissione valuta il piano modificato conformemente all'articolo 15.

*Emendamento*

2. La Commissione valuta il piano modificato conformemente all'articolo 15 ***e fornisce orientamenti sulle misure e sugli investimenti più efficienti previsti all'articolo 6, paragrafo 2.***

## Emendamento 83

### Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. Entro il 15 marzo 2027 ciascuno Stato membro interessato valuta l'adeguatezza dei propri piani in ***considerazione degli effetti diretti reali del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada istituito in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/087/CE***. Tali valutazioni sono presentate alla Commissione nell'ambito delle relazioni biennali sui progressi compiuti in applicazione dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999.

#### *Emendamento*

5. Entro il 15 marzo 2027, ciascuno Stato membro interessato valuta l'adeguatezza dei propri piani in ***vista del conseguimento dell'obiettivo di eliminare la povertà energetica e la povertà dei trasporti, rispettando nel contempo gli obiettivi energetici e climatici dell'Unione***. Tali valutazioni sono presentate alla Commissione nell'ambito delle relazioni biennali sui progressi compiuti in applicazione dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999.

## Emendamento 84

### Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. La Commissione, dopo aver adottato la decisione di cui all'articolo 16, conclude in tempo utile con lo Stato membro interessato un accordo che costituisce un impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per il periodo ***2025-2027***. L'accordo può essere concluso al più presto un anno prima dell'anno di inizio delle aste a norma del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE.

#### *Emendamento*

1. La Commissione, dopo aver adottato la decisione di cui all'articolo 16, conclude in tempo utile con lo Stato membro interessato un accordo che costituisce un impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per il periodo ***dal 2024, al più tardi, al 2027***. L'accordo può essere concluso al più presto un anno prima dell'anno di inizio delle aste a norma del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE.

## Emendamento 85

### Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione **rendono** nota l'origine di tali finanziamenti e ne **garantiscono** la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

*Emendamento*

2. **Gli Stati membri provvedono a che** i destinatari dei finanziamenti dell'Unione **rendano** nota l'origine di tali finanziamenti e ne **garantiscono** la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

**Emendamento 86**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera f**

*Testo della Commissione*

(f) nel 2027, la valutazione del piano di cui all'articolo 17, paragrafo 5 in considerazione degli effetti diretti reali **del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada istituito in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/087/CE**;

*Emendamento*

(f) nel 2027, la valutazione del piano di cui all'articolo 17, paragrafo 5, in considerazione degli effetti diretti reali **sulla povertà energetica e dei trasporti nell'Unione**;

**Emendamento 87**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 24 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. La relazione di valutazione esamina in particolare la misura in cui sono stati conseguiti gli obiettivi del Fondo di cui all'articolo 1, l'efficienza nell'uso delle risorse e il valore aggiunto unionale. Essa valuta se tutti gli obiettivi e le azioni di cui all'articolo 6 siano ancora pertinenti alla luce dell'impatto sulle emissioni di gas a effetto serra del sistema di scambio di quote di emissioni **per l'edilizia e il trasporto su strada** in applicazione del

*Emendamento*

3. La relazione di valutazione esamina in particolare la misura in cui sono stati conseguiti gli obiettivi del Fondo di cui all'articolo 1, l'efficienza nell'uso delle risorse e il valore aggiunto unionale. Essa valuta se tutti gli obiettivi e le azioni di cui all'articolo 6 siano ancora pertinenti alla luce dell'impatto sulle emissioni di gas a effetto serra del sistema di scambio di quote di emissioni in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE e delle

capo IV bis della direttiva 2003/87/CE e delle misure nazionali adottate dagli Stati membri per conseguire le riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra in applicazione del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>63</sup>. Essa valuta inoltre se la dotazione finanziaria del Fondo sia ancora pertinente in relazione ai possibili sviluppi della vendita all'asta delle quote nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissioni *per l'edilizia e il trasporto su strada* in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE e ad altre considerazioni pertinenti.

---

<sup>63</sup> Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

misure nazionali adottate dagli Stati membri per conseguire le riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra in applicazione del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>63</sup>. Essa valuta inoltre se la dotazione finanziaria del Fondo sia ancora pertinente in relazione ai possibili sviluppi della vendita all'asta delle quote nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissioni in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE e ad altre considerazioni pertinenti.

---

<sup>63</sup> Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Istituzione di un Fondo sociale per il clima
<b>Riferimenti</b>	COM(2021)0568 – C9-0324/2021 – 2021/0206(COD)
<b>Commissioni competenti per il merito</b> Annuncio in Aula	EMPL                      ENVI 13.9.2021                      13.9.2021
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	ITRE 13.9.2021
<b>Relatore(trice) per parere</b> Nomina	Beata Szydło 1.10.2021
<b>Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte</b> Annuncio in Aula	11.11.2021
<b>Esame in commissione</b>	2.2.2022
<b>Approvazione</b>	20.4.2022
<b>Esito della votazione finale</b>	+:                      57 –:                      9 0:                      10
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Matteo Adinolfi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Vasile Blaga, Michael Bloss, Manuel Bompard, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Jens Geier, Bart Groothuis, Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Eva Kaili, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Zdzisław Krasnodębski, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Marisa Matias, Eva Maydell, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, Dan Nica, Angelika Niebler, Niklas Nienaa, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Pina Picierno, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Robert Roos, Sara Skyttedal, Maria Spyrali, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Pascal Arimont, Cornelia Ernst, Klemen Grošelj, Alicia Homs Ginel, Nora Mebarek, Jutta Paulus, Ernő Schaller-Baross, Susana Solís Pérez

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

57	+
ECR	Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski
ID	Matteo Adinolfi, Paolo Borchia, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Isabella Tovaglieri
NI	András Gyürk, Clara Ponsatí Obiols, Ernő Schaller-Baross
PPE	Pascal Arimont, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Sara Skytvedal, Maria Spyraiki, Riho Terras, Pernille Weiss
Renew	Nicola Danti
S&D	Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Robert Hajšel, Alicia Homs Ginel, Ivo Hristov, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Nora Mebarek, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Pina Picierno, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho
Verts/ALE	Michael Bloss, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Niklas Nienaa, Ville Niinistö, Jutta Paulus, Mikuláš Peksa, Manuela Ripa

9	-
ECR	Robert Roos, Jessica Stegrud
ID	Georg Mayer
Renew	Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen
The Left	Manuel Bompard, Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias

10	0
ID	Markus Buchheit
PPE	Henna Virkkunen
Renew	Nicola Beer, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Susana Solís Pérez

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti